



131 2020

4CR

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2373/2019
CARLA MENICHETTI		UP - 11/12/2019
VINCENZO PEZZELLA	- Relatore -	R.G.N. 20161/2019
ANTONIO LEONARDO TANGA		
DANIELE CENCI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 30/01/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA

che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione dell'istituto della messa alla prova ed inammissibilità nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Messina, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente (omissis) i, con sentenza del **30/1/2019**, in riforma della sentenza emessa in data **7/7/2017** dal GM Tribunale di Messina quanto alla riqualificazione giuridica del reato in quello di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. ne confermava la condanna ad anni due di reclusione ed euro 800 di multa.

I giudici di appello, che, diversamente dal coimputato (omissis), non ritenevano concedibili all'odierno ricorrente le circostanze attenuanti generiche richieste in ragione dei plurimi precedenti penali e non emergendo elementi positivi valorizzabili in tal senso, ritenevano per l'odierno ricorrente di mantenere la pena determinata dal primo giudice in relazione al divieto di *reformatio in peius*, in assenza di appello della parte pubblica.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, (omissis), deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo deduce violazione dell'art. 168 bis cod. pen. e vizio motivazionale in relazione al diniego di sospensione del processo con messa alla prova.

Il ricorrente ricorda che si legge nella motivazione del provvedimento impugnato: "*Correttamente il primo giudice ha rigettato la richiesta di sospensione del reato con messa alla prova stanti i limiti edittali del reato di ricettazione (e, a maggior ragione del reato di furto pluriaggravato)*" (sentenza, p. 4).

Ebbene, si ricorda in ricorso che, ai sensi dell'art. 168 bis c.p., come introdotto dall'art. 3, co. 1, L 28 aprile 2014, n 67, l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, si applica - una sola volta - a reati puniti con la pena pecuniaria o con una pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. Tuttavia, tale ristretto, ambito applicativo risulta esteso grazie alla previsione secondo cui l'istituto è applicabile anche ai delitti indicati dall'art. 550 comma 2 cod. proc. pen., nella cui elencazione rientra il delitto di ricettazione, previsto dall'art 648 c.p. (punto g)).

Stante la natura precipuamente sostanziale, oltre che processuale, dell'istituto *de quo*, non vi sarebbe dubbio sulla sua applicabilità anche ai fatti pregressi e per i procedimenti pendenti.

Palese ed oggettivo sul punto sarebbe, pertanto, l'*error in iudicando* in cui è incorso tanto il giudice di prime cure, quanto la Corte territoriale, i quali, valorizzando esclusivamente il mero dato letterale afferente il limite edittale sancito dall'art. 168 bis c.p., trascurano l'esplicito richiamo ai delitti di cui all'art. 550, co.

2, cod. proc. pen., inserito nella medesima disposizione, per i quali è prevista espressamente l'applicabilità dell'istituto in parola, a prescindere dal superamento dei limiti edittali previsti dal medesimo art. 168 bis c.p.

Il citato istituto – prosegue il ricorso- è peraltro applicabile, altresì, all'ipotesi delittuosa di furto di cui all'art. 625 c.p. (art. 550, co. 2, punto f) cod. proc. pen.), con la conseguenza che l'operata riqualificazione, come operata in sentenza dalla Corte giudicante, non avrebbe comunque costituito ostacolo all'applicazione dell'istituto dal carattere accentuatamente deflattivo.

Il ricorrente segnala sul punto la conseguente assoluta carenza di motivazione del provvedimento, ove, arrestandosi il giudizio della Corte a non ritenere applicabile *tout court* al reato in contestazione l'evocato istituto, sotto un profilo squisitamente soggettivo, non opera alcuna valutazione in ordine alla applicabilità all'odierno ricorrente dello stesso in termini di meritevolezza, mancando - ad esempio - un giudizio prognostico in ordine alla loro astensione dalla commissione di nuovi reati, ovvero la valutazione dei precedenti giudiziari.

Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente lamenta essere del tutto illegittima l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, ritualmente avanzata e, pertanto, richiede l'annullamento della stessa e della impugnata sentenza in parte qua, con le conseguenti statuizioni del caso.

Con un secondo motivo deduce violazione di legge mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Si contesta essere erroneo, in quanto frutto di mere presunzioni e infondate deduzioni, la decisione del giudicante di affermare la penale responsabilità del ricorrente, seguendo la parte motiva del gravato provvedimento un iter logico giuridico che si assume essere incoerente e contraddittorio, poiché fondato su circostanze fattuali oggettivamente di modesto rilievo in chiave probatoria, qual è il dato relativo alla mera presenza degli imputati in prossimità del luogo in cui veniva rinvenuta la *res furtiva*, in uno ad altro elemento di carattere marginale (costituiti dal rinvenimento in loco di due caschi integrali), unici dati, sulla scorta dei quali viene attribuito il reato in contestazione ad entrambi gli odierni ricorrenti.

A fronte di quanto dedotto specificamente nel corpo dei motivi di appello, palesemente irragionevole e contraria ai canoni della comune logica sarebbe, infatti, la scelta del giudice di appello di condannare i presunti rei, in assenza di elementi decisivi nel senso di ritenere un legame certo ed inequivocabile di entrambi i predetti con quanto oggetto di furto, stante esclusivamente - come già sottolineato nell'atto di gravame - la ricorrenza di elementi meramente secondari, e marginali (la presenza di due predetti caschi), in mancanza di ulteriori dati che

comprovino, in termini di elevata probabilità, prossima alla certezza assoluta, la circostanza che la refurtiva fosse in loro effettivo possesso..

In altri termini, si sostiene che non potesse affermarsi la penale responsabilità degli imputati, a meno di trasgredire palesemente non solo i canoni della logica giuridica, che dovrebbero informare tutti i provvedimenti giudiziari, ma altresì il principio cardine dell'intero ordinamento penale, sotteso alla disposizione di cui all'art. 530, co. 2, cod. proc. pen., quale sommo criterio di valutazione da soddisfare, al fine di concludere con esito positivo l'indagine volta ad accertare la sussistenza della colpevolezza degli indagati.

A tal uopo, il ricorrente ricorda di avere dedotto già nell'atto di gravame l'assoluta inconferenza in chiave probatoria del dato relativo all'esito degli accertamenti tecnici, a seguito dei quali sono state rinvenute, in uno dei due reperti in analisi, tracce di materiale biologico riconducibile al profilo genotipico del (omissis), posto come da siffatta circostanza non si può inferire di ritenere provata la colpevolezza del predetto, ma solo l'utilizzo del casco da parte del medesimo.

Peraltro, con apposito motivo di impugnazione, si segnalava l'assoluta irrilevanza dei dati probatori in atti nel senso di ritenere accertata la penale responsabilità del (omissis), stante come rispetto al medesimo non sussista alcun riscontro biologico, diversamente da quanto emerso per il (omissis).

In merito, profili di estrema incongruenza e palese illogicità mostrerebbe lo sviluppo motivazionale del provvedimento impugnato, nella misura in cui viene affermata la colpevolezza del (omissis), pur in assenza nei suoi confronti di analoghi elementi istruttori, come quelli emersi a carico del (omissis), come esposto, e sulla scorta dei quali viene dedotta la sua colpevolezza.

Invero, il ricorrente sostiene essere di lapalissiana evidenza la differenza tra le due posizioni, poiché differenti, in termini quantitativi e qualitativi, sono gli elementi istruttori a carico dell'uno e dell'altro, con la conseguenza che, non poteva addivenirsi all'affermazione della colpevolezza di entrambi i presunti rei, se non sulla scorta di apodittiche e generiche deduzioni, operate dalla Corte giudicante nella impugnata decisione, che appare affetta da vizi di logicità di macroscopica evidenza, oltre che palesemente disancorata, nei termini sopra descritti, dai dati istruttori emersi.

In merito, per il ricorrente va rilevata, inoltre, l'assoluta carenza in punto di motivazione del provvedimento impugnato, nella misura in cui non risponderebbe alle puntuali e precise doglianze dedotte in sede di gravame dalla difesa ed afferenti la totale mancanza in atti di elementi a carico del (omissis), in misura sufficiente ad addivenire, in termini di elevata certezza probatoria, all'affermazione della di lui responsabilità.

In conseguenza di quanto suesposto, il ricorrente chiede che la sentenza in esame sia annullata, con le conseguenti statuizioni del caso, nella parte in cui afferma la penale responsabilità di entrambi gli imputati, od in subordine, del solo ^(omissis), soggetto in relazione al quale, evidentemente, non è dato ricavare in atti elementi sufficienti al fine di ritenere sussistente per il medesimo il reato in contestazione.

Con un terzo motivo si deduce violazione degli artt. 62 bis, 133 c.p. e vizio motivazionale in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena irrogata.

Si lamenta che palesemente carente in punto di motivazione apparirebbe sarebbe l'impugnato provvedimento nella misura in cui, con un apparato motivazionale soltanto apparente e dunque carente, non giustifica adeguatamente la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. in relazione alla posizione del ^(omissis).

Chiede, pertanto, anche sul punto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il solo primo motivo di ricorso sopra illustrato si palesa fondato, derivandone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria (avendo la Corte messinese un'unica sezione penale) limitatamente al punto concernente la richiesta da parte di ^(omissis) ^(omissis) di messa alla prova ex art. 168bis cod. pen.

Infondati, invece, sono i motivi di ricorso in punto di responsabilità e di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per cui il ricorso va rigettato nel resto.

2. Come anticipato, ha ragione il ricorrente nel sottolineare l'errore in punto di diritto in cui è incorso il giudice di primo grado nella sua ordinanza del 4/3/2015 e poi la Corte territoriale nel ritenere che: *"Correttamente il primo giudice ha rigettato la richiesta di sospensione del reato con messa alla prova stanti i limiti edittali del reato di ricettazione (e, a maggior ragione del reato di furto pluriaggravato)"* (sentenza, p. 4).

Ai sensi dell'art. 168 bis c.p., come introdotto dall'art. 3, co. 1, L 28 aprile 2014, n 67, infatti, l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, si applica - una sola volta - a reati puniti con la pena pecuniaria o con una pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. Tuttavia, tale ristretto, ambito applicativo risulta esteso grazie alla previsione secondo cui l'istituto è applicabile anche ai delitti indicati dall'art. 550 comma 2 cod. proc. pen., nella cui elencazione rientra il delitto di ricettazione, previsto dall'art 648 c.p. (punto g)).

Tra l'altro Sez. Un. n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238 aderendo all'orientamento che ha optato per l'estensione dell'ambito applicativo della messa alla prova, ha statuito che, anche in ragione del mancato riferimento da parte della lettera della legge agli *accidentalia delicti*, ai fini della individuazione dei reati per i quali è ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova, occorre avere riguardo esclusivamente alla pena edittale massima prevista per la fattispecie base, prescindendo dalla contestazione delle circostanze aggravanti, ivi comprese quelle per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Né sono ostativi alla valutazione della richiesta di messa alla prova i precedenti da cui è gravato l'imputato pure richiamati nell'ordinanza del 4/3/2015.

3. Del tutto generici ed aspecifici sono i motivi in punto di responsabilità.

I motivi sopra richiamati sono, infatti volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi riproposte.

Pertanto, il ricorrente sembra trascurare la circostanza del rinvenimento nel possesso degli imputati della refurtiva, che aveva indotto il giudice di primo grado a condannarli per ricettazione.

4. Parimenti infondati sono i profili di doglianza in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, i plurimi precedenti penali da cui è gravato e la circostanza

che non siano emersi elementi positivi cui ancorare la richiesta di concessione delle stesse.

Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante *dictum* di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).


Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valutazione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011; Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la richiesta di messa alla prova e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma l'11 dicembre 2019

Il Consigliere estensore


Vincenzo Pezzella


Il Presidente


Francesco Maria Ciampi


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa  Aliendo

